

4. — Con il che mi sembra dimostrato che l'unico e solo significato da riconoscere al termine *definitio*, tanto nel contesto giavoleniano quanto in quello giustiniano, sia il significato generico (e si dica pur vago) di « precisazione »: una precisazione che può tanto consistere in una *explicatio verborum*, quanto in una distinzione sistematica o concettuale, quanto in una *brevis narratio* dello stato di diritto vigente⁵⁶. Giavoleno in un'occasione particolare e Giustiniano in una formulazione generalizzante hanno voluto ambedue del pari avvertire i loro contemporanei che, in sede di scienza del diritto positivo (*in iure civili*), ogni traduzione della realtà giuridica in formulazioni precise comporta il rischio di essere smentita, sovvertita, rovesciata, non solo da variazioni successive dell'ordinamento, ma anche da valutazioni diverse dello stesso argomento.

L'interpretazione del fr. 202 è sempre quella, sempre la stessa. « *Interpretatio simplex* », direi.

POSTILLA PRIMA: LA « SANITAS » DI GIAVOLENO.

1. — Ai *libri epistularum* di Giavoleno Prisco B. Eckardt ha dedicato una diligente ed acuta trattazione derivata dalla dissertazione presentata all'università di Friburgo i. Br. (E. B., *Iavoleni Epistulae*, in « *Freiburger Rechtsgesch. Abhandl.* » N.F. 1 [Berlin, Duncker u. Humblot, 1978] p. 244).

A prescindere da qualche dissenso su singoli punti, l'unico rimprovero che mi permetto di fare all'a. è di aver dedicato alcune pagine (§ 2, p. 15-18) ad uno sbiadito schizzo biografico di Giavoleno e di non aver tralasciato un esame, visibilmente affrettato e superficiale, della sin troppo famosa lettera di Plinio il Giovine, 6.15 (a. 106-107?), al suo amico Romano: la lettera in cui Plinio, narrando un curioso episodio, cui non ha peraltro assistito di persona, parla di quella volta in cui Passenno Paolo, avendo iniziato la lettura pubblica di una sua elegia che

zati a formulare *regulae iuris*. Ed è chiaro altresì che Giustiniano, proprio nell'introdurre al titolo « *de diversis regulis iuris antiqui* », ha voluto avvertire, attraverso le parole di Paolo, che le *regulae iuris antiqui* sono certamente autorevoli in modo particolare, ma non sono oro colato: possono contraddirsi tra loro e possono essere contraddette da normative diverse e specifiche.

⁵⁶ Contro la sinonimia di *definitio* e *regula*, BEHREND (nt. 54) 356.

* In *Labeo* 26 (1980) 110 s.

cominciava con le parole « *Prisce, iubes . . .* », fu interrotto dal lí presente Giavoleno Prisco con l'affermazione « *Ego vero non iubeo* ».

Che gli astanti, sempre a quanto racconta Plinio, siano sbottati in risate irrefrenabili, è cosa che noi moderni, ormai abituati a mutate manifestazioni di umorismo, difficilmente possiamo capire: allo stesso modo, faccio per dire, in cui difficilmente noi moderni possiamo gustare il *garum*. Comunque, quando Plinio prosegue dicendo « *est omnino Priscus dubiae sanitatis* », non è assolutamente possibile intendere, come pur molti intendono, che Giavoleno fosse un mezzo squinternato. Ciò non solo perché Plinio aggiunge subito che Giavoleno « *interest tamen officiis, adhibetur consiliis, atque etiam ius civile publice respondet* », ma anche perché un Plinio che coglie a volo questo scipito episodio per farne oggetto di una noiosa epistola si conferma un « letterato fatuo e piuttosto piatto », come ben dice W. Kunkel (*Linee di storia giuridica romana* [1973, tr. it. di 1972⁶] 158), di cui i giudizi vanno registrati senza prenderli troppo sul serio. L'errore dell'Eckardt, come di molti altri del resto, è stato invece di prendere troppo sul serio Plinio il Giovine e di aver tentato, nella specie, di mediare tra la stima per quest'ultimo e la stima per Giavoleno Prisco, intendendo la « *dubia sanitas* » di Giavoleno come espressione di storditaggine professorale (« *Das Wahrscheinlichste dürfte sein, dass Javolen das Bild personifizierte, das wir heute vom 'zerstreuten Professor' machen* »).

Suvvia, come è possibile qualificare di stordito un uomo di quegli altissimi impegni pubblici, che collezionò in vita l'impressionante *curriculum* attestato dall'epigrafe di Nedinum (ILS. 1015)? Nemmeno Plinio può averlo pensato, se degli impegni pubblici di Giavoleno è proprio lui a dire quello che dice ed è proprio lui che perciò ribadisce: « *quod tunc fecit et ridiculum et notabile fuit* ». Nemmeno Plinio può averlo pensato, dicevo; anche se è da escludere, almeno a mio avviso, l'accettabilità delle troppo sottili ipotesi cui si affida, per giustificare Giavoleno, un recentissimo autore (O. Hiltbrunner, « *Prisce, iubes . . .* », in *ZSS.* 96 [1979] 31 ss.).

A mio avviso modesto, la *sanitas* cui fa riferimento nella sua lettera Plinio non è né quella fisica, né quella psichica, ma è la *sanitas* sociale, cioè il buon gusto, la buona educazione, la civiltà di tratto propria di un uomo di mondo. Di un uomo, voglio dire, di quel mondo « mondano », cui Passenno Paolo, Plinio ed evidentemente anche Romano appartenevano e si compiacevano di appartenere, mentre l'impegnato Giavoleno Prisco vi ci stava, quando ve lo ci trascinavano, come un pesce fuor d'acqua, e nel tentativo di adeguarvisi (come lo capisco, come lo

capisco) vi ci si arrischiava magari in spiritosaggini da legato militare o da giuridico di provincia, che avevano solo gli effetti fuori luogo del lazzo.

La riprova del che si ottiene, se non erro, leggendo spassionatamente il periodo conclusivo della lettera pliniana: « *tam sollicite recitaturis providendum est non solum ut sint ipsi sani, verum etiam ut sanos adhibeant* ». L'unico modo per tradurre ragionevolmente questo periodo è di intendere « *sanus* » come io ho proposto. Coloro che si danno alle letture di versi nei salotti letterari debbono curare non solo di essere persone *à la page*, ma anche di invitare ad ascoltarli solo persone dello stesso livello.

POSTILLA SECONDA: I « LIBRI » GIURIDICI DI GIAVOLENO.

Nel leggere l'elaboratissimo volume dedicato da Ulrich Manthe ai *libri ex Cassio* di Giavoleno (M. U., *Die libri ex Cassio des Javolenus Priscus*, n. 4 delle 'Freiburger Rechtsgesch. Abhandl.' [Berlin, Duncker u. Humblot, 1982] p. 332) ho provato ancora una volta (e tengo a dirlo molto cordialmente) un senso di viva ammirazione per la serietà e per l'impegno di cui sta dando in questi anni valide prove quel fervido laboratorio romanistico di Friburgo in Bresgovia, in cui il Manthe ha atteso alla preparazione della sua tesi di dottorato.

Gli ancor giovani cattedratici di Freiburg, da J. G. Wolf ad E. Bund, da D. Liebs a D. V. Simon, si vanno confermando con i fatti per i degni continuatori del magistero illustre esercitato in quella università dal Lenel, dal Partsch, dal Pringsheim, dal Wieacker e da H. J. Wolff. Alieni, nella loro probità e nel loro buon gusto, da altisonanti manifesti metodologici e da atteggiamenti gladiatorii di rinnovatori della nostra scienza, essi hanno giustamente curato che i loro numerosi allievi apprendessero, prima di ogni altra cosa, il « mestiere », il faticoso mestiere del vero romanista attraverso indagini pazienti, bene informate, curate nei particolari, insomma pienamente affidabili. E direi che vi sono lodevolmente riusciti, come sta a dimostrare una serie davvero ragguardevole di pubblicazioni firmate, nel giro di poco più di dieci anni, da tutti loro.

Tornando allo studio del Manthe, un risultato molto importante della ricerca è che lo schema espositivo dei quindici *libri ex Cassio* non

* In *Labeo* 29 (1983) 214 s.